

**IL REVISORE UNICO**

<b>Verbale n. 3 Data 25/08/2023</b>	<b>OGGETTO: Parere sulla proposta “ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON REDIGERE IL BILANCIO CONSOLIDATO AI SENSI DELL'ART.233-BIS, COMMA 3, DEL D.LGS.N.267/2000.”</b>
---	--

L'anno 2023, il giorno 25 agosto, il Revisore Unico esprime il proprio parere in merito all'esercizio della facoltà dell'Ente di non redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'art. 233-bis , comma 3 del D.Lgs 267/2000 ”;

\*\*\*\*\*

Richiamate le disposizioni dei Digs. 118/2000 e del D.Lgs 267/200 le cui norme prevedono che gli enti locali adottino la contabilità finanziaria cui affiancano, ai soli fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico patrimoniale, e predispongano il bilancio consolidato  
Proprio per quanto riguarda quest'ultimo adempimento il c.3 dell'art.233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 recita che “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato”, tale facoltà deve essere esercitata nel 2023 per l'esercizio finanziario 2022 ed entro il termine previsto per l'approvazione del medesimo posto al 30 settembre come previsto dall'art. 18 c.1 , lettera c) del D.lgs. n.118/2011.

Rilevato come la predisposizione del documento sia del tutto facoltativa, vista la valenza solo conoscitiva del documento, rilevato quindi come tale valenza informativa a ragione dell'Ente non giustifica i costi per produrre il medesimo in considerazione del fatto che lo stesso Ente ha corredato il Consuntivo 2022 degli allegati del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale previsti dalla contabilità economica-patrimoniale e ritenendo di avvalersi anche per l'esercizio in corso 2023 della facoltà di predisporre la contabilità con le modalità semplificate come individuate con decreto del MEF di concorso con il Ministero degli Interni e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip per gli Affari Regionali.

Esaminata quindi la proposta di Esercizio della Facoltà di non redigere il Bilancio Consolidato:

**VISTI**

- il D.Igs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- Il D.Lgs. n, 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e s.m.i.;
- Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- l'art. 15 quater del D.L. 30/04/2019, n. 34 di modifica dell'art. 232 del T.U.E.L. in materia di contabilità economico patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

**ESPRIME**

parere FAVOREVOLE sulla proposta di avvalersi della Facoltà di non redigere il Bilancio Consolidato ai sensi dell'art.233-bis comma 3 dle D.Lgs. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto.  
Il Revisore Unico

*(dott. Armando Granelli)*

*Firmato: Dott. A. Granelli*